

ACCORDO APPLICATIVO LOMBARDO SULL'AVVISO COMUNE REGIONALE "EXPO E LAVORO" PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Costituzione delle Parti

L'anno 2014 — il giorno 11/07/2014 — in Crema, tra:

- la Federazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese della Regione Lombardia - SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA - LOMBARDIA rappresentata dal Segretario Generale Enrico Zucchi;

con l'assistenza della Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese - SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA - rappresentata dal Presidente Berlino Tazza

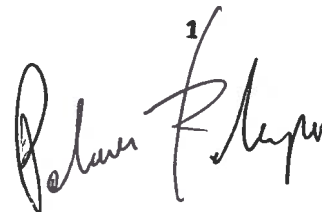
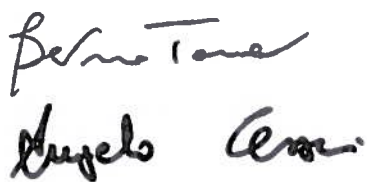
e

- la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFISAL - LOMBARDIA rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani;

- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - CONFISAL FISALS - LOMBARDIA rappresentata dal Segretario Generale Filippo Palmeri;

con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFISAL - rappresentata in Regione Lombardia dal Segretario Regionale Angelo Cassani;

si è stipulato il presente ACCORDO APPLICATIVO LOMBARDO SULL'AVVISO COMUNE REGIONALE "EXPO E LAVORO" PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI, composto da V (cinque) sezioni e da 11 (undici) articoli.



premesse che:

Expo 2015 rappresenta un'opportunità unica per favorire l'incremento occupazionale ed, in particolar modo, per le cosiddette fasce deboli (over 50, giovani, donne, personale in cassa integrazione e mobilità, inoccupati e disoccupati), categorie maggiormente penalizzate dalla disoccupazione;

Regione Lombardia ha sottoscritto in data 05.06.2014 un accordo con le Parti Sociali regionali denominato Avviso comune regionale "EXPO E LAVORO" per l'individuazione degli obiettivi e delle misure funzionali allo sviluppo economico connesso all'evento e allo sviluppo dell'occupazione in tutte le attività economiche correlate. L'intesa intende massimizzare le occasioni di lavoro, coniugando i bisogni di flessibilità delle imprese con le esigenze di tutela dei lavoratori. La validità dell'accordo è fino al 31 marzo 2016, fatta salva la possibilità di successive intese per un periodo ulteriore sulla base di specifiche esigenze connesse al post-evento;

Regione Lombardia affianca la maggior flessibilità del mercato del lavoro, funzionale a cogliere tutte le opportunità occupazionali legate a Expo, con un rafforzamento del suo sistema di politiche attive del lavoro, anche nell'ambito delle iniziative "Dote Unica Lavoro" e "Garanzia Giovani";

In considerazione della durata temporanea dell'evento, nell'Avviso summenzionato, le Parti Sociali regionali ritengono che i contratti a tempo determinato e di somministrazione rappresentino le migliori tipologie contrattuali per coniugare flessibilità per le imprese e sicurezza per i lavoratori; saranno anche valorizzati sia l'utilizzo dell'apprendistato in somministrazione, sia il contratto di apprendistato;

Gli ambiti contrattuali territoriali, categoriali o aziendali possono sottoscrivere accordi applicativi coerenti con le indicazioni definite dall'Avviso comune;

La Contrattazione territoriale detta anche contrattazione decentrata o integrativa, è la contrattazione che integra il contratto collettivo nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni. In base all'art. 8, comma 1, D.L. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n.148 possono essere concluse attraverso la contrattazione territoriale intese finalizzate:

- alla maggiore occupazione;
- alla qualità dei contratti di lavoro;
- all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
- all'emersione del lavoro irregolare;
- agli incrementi di competitività e di salario;



- alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
- agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano:

- gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie;
- le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale;
- i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile;
- il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- la disciplina dell'orario di lavoro;
- le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro.

Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti:

- al licenziamento discriminatorio;
- al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio;
- all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino;
- al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento;

considerato che:

In data 1° luglio 2013 la Confederazione Nazionale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA ha siglato con le OO.SS. FESICA CONFISAL e CONFISAL FISALS con l'assistenza della CONFISAL il "CCNL PER DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" in cui agli artt. 5 e ss. viene disciplinato il secondo livello di contrattazione territoriale;

Nel CCNL sopra indicato le Parti Sociali sostengono la contrattazione collettiva decentrata o integrativa (aziendale, territoriale o di altra natura) considerata come un utile strumento di "flessibilizzazione" del mercato del lavoro che consentirebbe di renderlo più "reattivo" rispetto alle esigenze che la moderna economia globalizzata impone.

L'organizzazione sindacale CONFISAL - LOMBARDIA, Parte Sociale coinvolta nella sottoscrizione per discussione dell'Avviso comune regionale "EXPO E LAVORO" siglato in data 05.06.2014, con il presente accordo











applicativo ne condivide tout court contenuti ed obiettivi dando seguito, unitamente alla parte datoriale Sistema Commercio e Impresa, ad accordi applicativi che si pongano in linea di concreta coerenza ed efficacia con le indicazioni definite nell'Avviso sopra indicato;

La Federazione datoriale Sistema Commercio e Impresa - Lombardia ha manifestato anch'essa in data 4 luglio 2014 la volontà di sottoscrivere per adesione l'Avviso sopra riportato in quanto concorda nel ritenere l'Expo 2015 una reale opportunità di crescita e di sviluppo che avrà significative ricadute prioritariamente sulla provincia di Milano e sulla Regione Lombardia;

Sia a livello nazionale, attraverso la contrattazione collettiva nazionale, che a livello regionale lombardo, tramite specifici accordi, le Parti di cui sopra si riconoscono reciprocamente quali "partner sindacali" e, attivando apposite piattaforme sindacali, modulano sistematicamente azioni congiunte al fine di rendere il mercato del lavoro maggiormente flessibile, anche attraverso i propri strumenti di bilateralità;

Le Parti all'uopo convengono che il potenziamento delle azioni di politica attiva del lavoro trova nei Fondi Interprofessionali nazionali per la formazione continua ex art. 118 L. n. 388/2000, ed in particolare nel Fondo FORMAZIENDA espressione delle Parti stesse sottoscrittrici il presente accordo, importantissimi alleati per mezzo dei quali possono essere accolte le indicazioni dell'Unione Europea che individua tra le azioni prioritarie delle politiche dell'occupazione una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, per rendere più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro;

Le Parti inoltre si danno atto che la formazione professionale costituisce, nella logica della qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego, il momento di raccordo tra l'istruzione e il lavoro, tra il diritto allo studio e il diritto al lavoro, tra il significato culturale e l'aspetto produttivistico dell'istruzione. In sintesi, la formazione professionale consente di adeguare la qualità dell'offerta di lavoro alle esigenze della domanda, sopperendo così alle carenze della normale dinamica del mercato. La formazione, intesa come "lifelong learning", viene pertanto interpretata come pratica sociale da generalizzare e come comportamento individuale da proporre soprattutto in una logica di qualificazione e riqualificazione professionale nonché attraverso l'integrazione di risorse pubbliche e private e il raccordo con iniziative formative regionali.

Le Parti concordano in ultimo che è parimenti importante assicurare il massimo impegno circa il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinato dal D.lgs. 81/08 e s.m. e i. promuovendo azioni formative ed informative, soprattutto nel periodo legato ad Expo ove si riscontrerà un significativo picco produttivo e di impiego lavorativo, individuando nell'Organismo bilaterale "EBITEN LOMBARDIA", sintesi delle Parti Sociali, lo strumento idoneo a soddisfare i fabbisogni degli utenti;

tutto ciò premesso e considerato

le Parti sottoscriventi convengono di integrare il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi" siglato in data 1 luglio 2013 in Roma, tra la Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese - SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL, la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - CONFSAL FISALS e con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL, con le seguenti disposizioni:



SEZIONE I

"SFERA D'APPLICAZIONE, VALIDITA' DEL CONTRATTO TERRITORIALE, DECORRENZA E DURATA"

Art.1 (Sfera d'applicazione)

Le norme del presente "Accordo Applicativo Lombardo sull'Avviso Comune Regionale "Expo-lavoro" per i dipendenti del settore terziario: commercio, distribuzione e servizi" (di seguito anche "accordo"), le quali recepiscono le disposizioni normative contenute nell'Avviso Comune Regionale "Expo e Lavoro" sottoscritto da Regione Lombardia il 05.06.2014, sono efficaci e dispiegano i loro effetti direttamente nei confronti di tutti i soggetti le cui aziende hanno attività correlate all'evento "Expo", applicanti il Contratto Collettivo nazionale di cui alle premesse, e aderenti direttamente o indirettamente al sistema di rappresentanza Sistema Commercio e Impresa-LOMBARDIA; CONFSAL; FESICA-CONFSAL; CONFSAL-FISALS.

Art. 2 (Validità del contratto territoriale)

L'efficacia generale del presente contratto è garantita dalle disposizioni normative contenute nell'art. 8 del d.l. 138/2011 convertito legge n. 148/2011.

Le norme del presente accordo sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori solo a seguito di richiesta di adesione inviata all'EBITEN LOMBARDIA. Le norme del presente accordo divengono impegnative per le Organizzazioni stipulanti se l'Azienda è in regola con i versamenti dovuti all'ente bilaterale.

L'accordo deve essere tenuto agli atti presso la sede legale dell'impresa in un luogo accessibile a tutti i lavoratori, unitamente al CCNL a cui esso fa riferimento.

Art. 3 (decorrenza e durata)

Il presente accordo, in concordanza con le disposizioni contenute nell'Avviso Comune Regionale "Expo e Lavoro" decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità fino al 31.03.2016 fatta salva la possibilità di intese per un periodo ulteriore sulla base di specifiche esigenze connesse al periodo post-Expo.

SEZIONE II

"CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI SOMMINISTRAZIONE E DI APPRENDISTATO"

Art. 4 (contratto a tempo determinato)

Vista l'eccezionalità dell'evento "EXPO 2015" e della sua limitata durata, la disciplina del "contratto a tempo determinato" rispetto al "CCNL per i dipendenti del settore TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" recepisce le seguenti modifiche:

- La soglia massima di 36 mesi di cui al D.lgs. n. 368/2008 è innalzata fino a 48 mesi tramite apposito accordo con la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) competente;
- Vista la Legge n. 99/2013 e l'eccezionalità dell'evento "Expo 2015" vengono rimossi gli intervalli da rispettare tra la stipula di un contratto a termine e l'altro;
- Viene rimosso il divieto previsto dall'art. 3, lettere b) c), del D.lgs. n. 368/2001;
- Vengono eliminati i limiti quantitativi di cui all'art. 61 del CCNL sopra indicato.

Art. 5 (contratto di somministrazione)

Vista l'eccezionalità dell'evento "EXPO 2015" e della sua limitata durata, la disciplina del "contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato" rispetto al "CCNL per i dipendenti del settore TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" recepisce le seguenti modifiche:

- Viene rimosso il divieto previsto dall'art. 3, lettere b) c), del D.lgs. n. 368/2001;
- Vengono eliminati i limiti quantitativi e percentuali di cui all'art. 64 CCNL sopra indicato.

Art. 6 (contratto d'apprendistato)

In concordanza con l'enunciato dell'Avviso Comune Regionale "Expo e Lavoro" laddove afferma "[...] che ai livelli competenti vengano definite soluzioni che consentano di accedere ad un apprendistato professionalizzante di durata appropriata rispetto all'evento", la disciplina del contratto di apprendistato contenuta al Capo II art. 42 e ss. del "CCNL per i dipendenti del settore TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" subisce le seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'art. 55 "Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 3 mesi, fatte salve durate inferiori per le attività svolte in cicli stagionali ovvero disposte per legge".
- all'art. 55 "[...] il contratto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

Livello da conseguire	Durata apprendistato
1°	non ammesso
dal 5° al 2°	24 mesi
6°	9 mesi
6° super e 7°	non ammesso

- Il limiti proporzionali di cui all'art. 43 e ss. "Numero di apprendisti e proporzione numerica" sono da considerarsi eliminati.

Per le disposizioni che concernono le modifiche da apportare al piano formativo si rimanda alla Sezione IV ultimo comma del presente accordo.

Nell'eventualità l'azienda usufruisse dell'istituto dell'"apprendistato in somministrazione" la disciplina dell'apprendistato a cui deve fare riferimento l'azienda utilizzatrice è quella contenuta nel presente accordo.

SEZIONE III

(FLESSIBILITA' MANSIONARIA ED ORGANIZZATIVA, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Art. 7 (flessibilità mansionaria)

Considerando l'evento "Expo 2015" un'indubbia occasione di crescita professionale per il dipendente ed in linea con la sentenza della Corte di Cassazione n° 14600 del 27.06.2014, viene riconosciuta all'azienda la facoltà di adibire il lavoratore a mansioni non ricomprese nello specifico livello di inquadramento, bensì rientranti al livello immediatamente superiore o al livello immediatamente inferiore, senza alcun riconoscimento a livello retributivo e contributivo. Non vi è demansionamento anche quando il lavoratore viene privato della responsabilità gerarchica o funzionale nei confronti di taluni sottoposti.

Art. 8 (flessibilità organizzativa)

(Banca delle ore)

Viene adottato l'istituto contrattuale della "Banca delle Ore" previsto dall'art. 122 (Banca delle Ore) del C.C.N.L. riportato alle premesse riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi che sono a disposizione del singolo lavoratore di cui all'ultimo comma degli artt. 119 e 120 del C.C.N.L. stesso.

Considerando che l'art.122 sopra richiamato cita: "per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale" le parti convengono di integrare l'articolo stesso con le seguenti disposizioni:

- le prestazioni aggiuntive oltre il normale orario di lavoro raccolte all'interno della "Banca delle Ore" vengono recuperate con il seguente preavviso:

- 1 giorno lavorativo, per i recuperi orari;
- 5 giorni lavorativi, per i recuperi tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per i recuperi superiori a 2 giorni.

- l'utilizzo della Banca delle Ore dovrà essere attuato previa comunicazione all'azienda attraverso l'apposita "scheda Banca delle Ore" in allegato (ALLEGATO A).

(Orario Flessibile in entrata e in uscita)

La flessibilità è strumento che consente al dipendente di determinare il proprio orario di lavoro a seconda delle necessità legate alla famiglia (portare i bambini a scuola, accedere a banche, posta e uffici pubblici etc.) applicabile alla sola tipologia di orario di lavoro ordinario.

Essa consiste nella possibilità di posticipare, con Orario Flessibile, l'entrata e l'uscita nei seguenti orari:

- a) fascia di ingresso dalle ore 8:30 alle ore 9:30;
- b) fascia di uscita dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

(salvo diverso accordo di carattere eccezionale con l'azienda e senza diminuzione del debito orario giornaliero).

L'ora di flessibilità deve essere recuperata entro il giorno stesso a quello di fruizione.

L'orario flessibile dovrà essere fruito per un periodo minimo di un mese (salvo diverso accordo con l'azienda) e previa comunicazione all'azienda attraverso l'apposito "scheda Orario Flessibile" in allegato (ALLEGATO B).

La scelta dell'Orario Flessibile per ogni singolo dipendente verrà riportata su un'apposita bacheca all'interno dell'ufficio/comparto.

Eventuali modifiche o variazioni devono essere preventivamente concordate con l'azienda e successivamente riportate sulla bacheca.

Possono usufruire dell'Orario Flessibile solo i lavoratori dipendenti con carichi di cura quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo figli minori, familiari anziani, disabili, invalidi a carico.

Art. 8 (risoluzione delle controversie)

Il dipendente dell'azienda qualora ritenga che quanto previsto dal presente accordo non sia eseguito dalla controparte in modo corretto, può, in alternativa al ricorso al Giudice del lavoro, attivare la procedura arbitrale di cui a questo articolo.

La parte interessata o il suo legale chiede alla controparte con atto scritto l'apertura della procedura arbitrale nominando il proprio arbitro di parte e precisando le proprie doglianze e richieste. La controparte è tenuta a nominare il proprio arbitro di parte entro una settimana dal ricevimento della comunicazione suddetta, dandone comunicazione scritta alla parte attrice. Entro una settimana da quest'ultima comunicazione i due arbitri si accordano per la nomina del terzo arbitro. Decorso inutilmente tale termine, la parte più diligente chiede al Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale territorialmente competente la nomina del terzo arbitro e la fissazione dell'equo compenso dovutogli. Tale nomina può essere chiesta anche nel caso in cui la



parte convenuta non abbia comunicato tempestivamente la nomina del proprio arbitro. Il compenso è corrisposto al terzo arbitro in via anticipata dall'impresa.

Il collegio decide entro trenta giorni dalla sua costituzione applicando principi e regole definiti da questo accordo aziendale, senza altro vincolo procedurale che quello del corretto contraddittorio. Il lodo dispone anche sulle spese.

Allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali durante il periodo legato all'Expo e al fine di ridurre quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, l'azienda e le OO.SS. stipulanti si obbligano comunque in riferimento alle procedure di composizione delle controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali previsti dal CCNL ad escludere durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.

B FT M 11 By P

SEZIONE IV

"FORMAZIONE E INFORMAZIONE"

Art. 9 (Percorsi formativi ed informativi)

Le Parti concordano nel favorire percorsi formativi e informativi del personale in forza presso l'unità produttiva con il coinvolgimento anche del Datore di Lavoro, anche attraverso l'utilizzo del Fondo Formazienda e dell'Organismo Bilaterale EBITEN LOMBARDIA, a titolo esemplificativo ma non esaustivo così come di seguito:

- a) "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - verranno realizzati incontri formativi/informativi sul tema nel rispetto della normativa vigente;
- b) "Informazione sulla responsabilità sociale d'impresa" - verranno realizzati incontri riguardanti le implicazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa al fine di gestire efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività.
- c) "Percorso formativo dei dipendenti e collaboratori" - verrà agevolata la partecipazione attiva a percorsi formativi dei lavoratori al fine di accrescere la consapevolezza delle opportunità offerte dall'azienda e delle modalità di accesso alle stesse.
- d) "La formazione dell'apprendistato" - vista le peculiari caratteristiche temporali e strutturali dell'evento "EXPO 2015", potrà essere modificata nelle sue dinamiche e contenuti, permettendo comunque al lavoratore di ottenere le medesime competenze che acquisirebbe con la formazione disciplinata dal CCNL di riferimento. Formazione che per la sua specialità, potrà essere finanziata dal FONDO FORMAZIENDA o dall'EBITEN LOMBARDIA.



SEZIONE V

"DISPOSIZIONI FINALI"

Art. 10 (Controllo bilaterale sull'applicazione dell'accordo e rilevamento dei fabbisogni formativi)

L'impresa si impegna a fornire, previa richiesta dell'EBITEN Lombardia, una relazione dettagliata sull'andamento di tutte le attività di cui agli articoli precedenti, anche in relazione ai fabbisogni formativi dei dipendenti coinvolti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di promuovere e realizzare campagne per la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese anche in collaborazione col Fondo Formazienda.

Art. 11 (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia al "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi" applicato in azienda siglato in data 1 luglio 2013 in Roma, tra la Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese - SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL, la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - CONFSAL FISALS e con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL e alle norme di legge vigenti in materia.

ALLEGATO A

Mese _____ Anno _____

Oggetto: Scheda Banca Ore

Il/La dipendente _____

Chiede:

Di utilizzare n. _____ ore come recupero prestazioni straordinarie da "banca ore" il
giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

ovvero

Di ricevere il compenso per prestazioni straordinarie da "banca ore" per n. _____ ore.

Data, _____

Il/La dipendente _____ Il Responsabile del settore _____

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a stylized signature, a signature that appears to be 'ST', a signature that appears to be 'M', the number '14' above a signature that appears to be 'BN', and a final signature on the far right.

ALLEGATO B

Mese _____ Anno _____

Oggetto: Scheda "orario flessibile"

Il/La dipendente _____

Chiede:

di utilizzare l'orario flessibile in entrata/uscita nel mese di e di poter quindi usufruire della possibilità di posticipare l'entrata e l'uscita nei seguenti orari:

a) Ingresso ore 9:00

b) uscita ore 18:30

nei seguenti giorni della settimana:

- ☐ lunedì
- ☐ martedì
- ☐ mercoledì
- ☐ giovedì
- ☐ venerdì

per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data, _____

Il/La dipendente _____ Il Responsabile del settore _____

 15 